



REPUBBLICA ITALIANA

87/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio Presidente

Giuseppina Mignemi Consigliere

Igina Maio Consigliere relatore

Antonio Di Stazio Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello iscritto al n.58811 del registro di segreteria,
promosso da:

Francesco Finocchiaro, nato a Palermo il 21/11/1956, CF FNC FNC
56S21 G273M, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Cinquepalmi
(PEC: avv.cinquepalmi@pec.cinquepalmi.it);

APPELLANTE;

nei confronti di

- Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Regione Lombardia;

- Procuratore generale della Corte dei conti;

APPELLATI

nonché nei confronti di

- Natti Katia, nata a Roma il 22.08.1967

(C.F.:NTTKTA67M62H501S)

- Pelonzi Valter, nato a Roma il 20.06.1962 (C.F.:

PLNVTR62H20H501N)

avverso

la sentenza pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia n. **75/2021**, depositata il 3 marzo 2021.

Visto l'atto di appello e tutti gli atti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2024, la relatrice, consigliere Igina Maio, l'avv. Francesco Ioppoli, su delega orale dell'avv. Cinquepalmi, in rappresentanza dell'appellante; il Pubblico ministero in persona del Procuratore generale aggiunto Andrea Lupi.

Con l'assistenza del segretario, dottoressa Giuseppina di Maro.

Ritenuto in

FATTO

1.1. Con atto di citazione depositato in data 12.11.2019, la Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia conveniva in giudizio il dott. Francesco Finocchiaro, funzionario della Prefettura di Brescia, per sentirlo condannare al pagamento, a titolo di responsabilità sussidiaria, in favore del Ministero dell'Interno, della somma di euro 33.841,87, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio. Quanto sopra a titolo di risarcimento del danno asseritamente cagionato alla Questura di Brescia - e per essa al Ministero dell'interno - per aver svolto con inescusabile negligenza le

verifiche trimestrali di cassa sulla gestione della mensa non obbligatoria della menzionata Questura nel periodo 1°.1.2008 - 27.10.2015.

In particolare, la Procura regionale contestava al sig. Finocchiaro le seguenti condotte:

- con riferimento alle verifiche di cassa del 27.10.2008, 24.4.2009, 22.12.2010, di non aver rilevato la carenza delle quietanze dei versamenti in tesoreria degli importi rispettivamente di euro 3.331,08, euro 4.632,84, euro 5.027,85;

- con riferimento alle verifiche di cassa del 4.9.2009, 11.12.2009, 14.12.2011, 12.2.2013; di non avere controllato l'effettivo rilascio dei duplicati delle quietanze di versamento che l'agente contabile aveva dichiarato di avere smarrito in sede di verifica.

1.2. Unitamente al sig. Finocchiaro, veniva citato, a titolo di responsabilità sussidiaria, anche il sig. Pelonzi Valter, responsabile dell'Ufficio di contabilità della Questura, per l'importo di euro 6.609,79, mentre con precedente atto di citazione del 13.6.2019, era stata già citata a titolo di responsabilità principale, l'agente contabile Natti Katia, per l'importo di euro 124.323,68, in quanto ritenuta autrice degli ammanchi di cassa riscontrati nella gestione della citata mensa non obbligatoria per il periodo 2008-2017.

2. Con la sentenza oggetto dell'impugnazione all'odierno esame, il giudice di primo grado, previa riunione del giudizio n. 29548, avverso i sigg. Finocchiaro e Pelonzi, al giudizio 29260, avverso la signora Natti, ha accolto parzialmente l'atto di citazione, condannando la

convenuta Natti, in via principale, al pagamento dell'importo di euro 87.695,22, e i convenuti Finocchiaro e Pelonzi, in via sussidiaria, al pagamento, rispettivamente, di euro 7.795,06 e di euro 3.185,57.

In particolare, in parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli interessati, la Sezione territoriale ha riquantificato il danno perseguibile dalla Procura erariale nell'ammontare degli ammanchi specificati nella tabella delle pagine 17 e 18, pari complessivamente ad euro 87.695,22.

Segnatamente, per quanto riguarda la posizione dell'odierno appellante, la Sezione giurisdizionale ha ritenuto sussistente la sua responsabilità a titolo sussidiario in relazione soltanto alle verifiche di cassa svolte il 27.10.2008, il 24.4.2009 e il 22.12.2010, per una quota pari al 60% dell'ammontare complessivo degli ammanchi non rilevati in tali occasioni, mentre ha addebitato al sig. Pelonzi il residuo 40%.

3. Avverso la predetta sentenza, ha interposto appello il sig. Finocchiaro, con atto notificato in data 5.5.2021, formulando le seguenti conclusioni:

"In principalità: riformare l'impugnata sentenza siccome manifestamente infondata e comunque erronea anche nel quantum e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di condanna proposta nei confronti degli esponenti dalla Procura Regionale l'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure.

In subordine: ridurre la quota di danno addebitabile in via sussidiaria all'appellante e, per l'effetto, ridurre la condanna."

All'atto di appello, notificato, oltre che alla Procura generale e

regionale, anche agli altri convenuti del giudizio di primo grado, è stata allegata la documentazione reperita nel 2021 presso la Prefettura di Brescia a dimostrazione della tardiva compilazione d'ufficio dei conti giudiziali relativi ai proventi della mensa non obbligatoria per gli anni 2008-2010.

Nell'atto di gravame, l'appellante ha dedotto i motivi di impugnazione di seguito indicati.

3.1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha parzialmente respinto l'eccezione di prescrizione.

Con tale motivo di impugnazione, l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto solo parzialmente l'eccezione di prescrizione. In particolare, il Finocchiaro, si duole del fatto che il giudice, pur avendo affermato che la prescrizione decorre dal momento in cui l'evento dannoso è conoscibile da parte dell'amministrazione con l'uso della normale diligenza, tuttavia, non ne avrebbe tratto la conclusione corretta, ovvero che le segnalazioni effettuate nei verbali di verifica per alcuni trimestri e il mancato deposito dei conti giudiziali per gli anni in questione fossero elementi sufficienti a ritenere conoscibili dall'amministrazione tutti gli ammanchi del periodo 2008/2013.

3.2. Erroneità della sentenza per insussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.

In secondo luogo, l'appellante si duole del fatto di essere stato condannato per la condotta tenuta in occasione delle verifiche condotte nelle date 27.10.2008, 24.4.2009 e 22.12.2010, pur avendo formulato nei

verbali i medesimi rilievi contenuti nel verbale del 4.9.2009, in relazione al quale era stata esclusa la sua responsabilità.

Ha altresì contestato la sussistenza della propria responsabilità alla luce dell'inerzia della Questura che non aveva provveduto a richiedere alla cassiera di procedere alla compilazione dei conti giudiziali per gli anni in contestazione.

3.3. Errata determinazione della quota di responsabilità addebitabile al Finocchiaro.

Da ultimo, l'appellante si duole che la quota di responsabilità stabilita a suo carico sia stata determinata in via equitativa e non sulla base di elementi oggettivi e, soprattutto, senza tener conto del concorso colposo dell'amministrazione di appartenenza del contabile.

3.4. Con successiva memoria conclusionale, depositata in data 20.1.2024 unitamente al fascicolo di primo grado in formato digitale, l'appellante ha insistito nelle conclusioni agli atti.

4. La Procura generale ha depositato le proprie conclusioni in data 8.1.2024, argomentando per l'infondatezza dell'appello e, tuttavia, riconoscendo che le gravi omissioni dell'appellante si erano inserite nel quadro di una carente organizzazione contabile della gestione della mensa, e da una disattenzione riguardo all'adempimento degli obblighi contabili da parte della cassiera. Ha, pertanto, dichiarato di non opporsi ad una riduzione della quota di danno addebitabile al Finocchiaro nella misura del 30%, concludendo nel resto per il rigetto.

5. All'udienza del 31 gennaio 2024, le parti presenti hanno insistito nelle conclusioni agli atti.

Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, viene all'esame il primo motivo di impugnazione, diretto a censurare la sentenza del giudice lombardo, laddove viene parzialmente respinta l'eccezione di prescrizione, in relazione alle verifiche trimestrali del 27.10.2008, del 24.4.2009 e del 22.12.2010, atteso che nei relativi verbali l'odierno appellante aveva omissso di rilevare la mancanza delle quietanze attestanti i versamenti specificati a pagina 8 della sentenza.

Con riferimento a tali verifiche, il giudice territoriale ha ritenuto che la decorrenza della prescrizione sia stata preclusa dall'occultamento doloso del danno posto in essere dall'agente contabile Natti che aveva fittiziamente annotato nei registri di cassa versamenti in Tesoreria che in realtà non aveva mai effettuato; poiché l'assenza delle quietanze non era stata rilevata nelle verifiche di cassa in questione, le relative irregolarità erano state scoperte solo a seguito delle indagini interne svolte nel 2017/2018.

La decisione come sopra articolata appare scevra da critiche e coerente con il dettato dell'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio, n. 20, il quale prevede che: "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta".

Nella consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, il termine iniziale del decorso della prescrizione quinquennale va individuato nel

momento in cui l'illecito posto in essere, comprensivo di condotta e pregiudizio erariale, sia obiettivamente conoscibile dall'amministrazione danneggiata nelle sue linee essenziali (ciò in applicazione della regola generale di cui all'art. 2935 c.c.), a meno che il fatto sia stato dolosamente occultato, nel qual caso il *dies a quo* coincide col disvelamento dello stesso ("dalla data della scoperta") e, dunque, con la sua effettiva conoscenza.

A fronte della condotta occultatrice della Natti, condannata in sede penale in primo grado, il giudice ha ritenuto che il disvelamento del danno vi sia stato solo quando è emersa la carenza delle quietanze; tanto è avvenuto quando la mancanza è stata segnalata nel verbale delle verifiche di cassa (verifiche di cassa del 4.9.2009, dell'11.12.2009, del 14.12.2011 e del 12.2.2013) ovvero, negli altri casi, a seguito dell'attività ispettiva del 2017/2018; non è, dunque, riscontrabile alcuna contraddizione, diversamente da quanto asserito dall'appellante.

Quanto al rilievo formulato dall'appellante sul mancato deposito dei conti giudiziali, si osserva che si tratta, in realtà, di una circostanza che conferma e non smentisce l'occultamento del danno: solo in caso di deposito dei conti, non muniti degli allegati previsti, si sarebbe potuto porre un problema di conoscibilità degli ammanchi in questione.

Il primo motivo di impugnazione è, pertanto, respinto in quanto infondato.

2. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione.

Con riferimento ai verbali delle verifiche del 27.10.2008, del 24.4.2009

e del 22.12.2010, per i quali vi è stata condanna, non vi è dubbio che la condotta dell'appellante sia stata gravemente colposa. Era suo compito, infatti, verificare che i versamenti annotati nei registri fossero stati effettivamente eseguiti, prendendo visione delle relative quietanze emesse dalla tesoreria, come peraltro precisato, proprio con riferimento alla gestione delle mense non obbligatorie, dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 750.C.1/5694 del 30 giugno 1994.

Né può giungersi a diversa conclusione sulla base della circostanza che non vi sia stata condanna con riferimento al verbale della verifica del 4.9.2009: è vero, infatti, che in tale verbale non è stata segnalata la carenza delle due quietanze relative ai mesi di maggio (euro 4.479,78) e giugno (euro 4.830,78), ma tale mancanza è stata poi evidenziata nel successivo verbale dell'11.12.2009, con conseguente dichiarazione di prescrizione dell'azione di risarcimento in relazione a tali ammanchi (cfr., sentenza n.75/2021, pagina 16).

Quanto alla mancata presentazione dei conti giudiziali per gli anni in questione, si osserva che si tratta di un adempimento successivo alla chiusura delle gestioni di cassa verificate *in itinere* dal Finocchiaro, e, dunque, come tale non idoneo a interrompere il nesso causale tra la condotta contestata e il danno derivante dagli ammanchi.

3. Tuttavia, la mancata presentazione dei conti giudiziali, così come le carenze nella gestione della cassa della mensa non obbligatoria segnalate dall'appellante, sono sintomatici di una scarsa attenzione all'adempimento degli obblighi ricadenti sulla Natti, circostanze queste che, come rilevato dalla Procura generale, possono incidere

sulla quantificazione della quota di danno imputabile all'odierno appellante.

Tale quota è stata quantificata dal giudice di primo grado in euro 7.795,06 pari al 60% del danno derivante dagli ammanchi non rilevati in occasione delle verifiche di cassa svolte il 27.10.2008, il 24.4.2009 e il 22.12.2010; in considerazione delle carenze sopra evidenziate, si può accedere alla richiesta di un'ulteriore riduzione nella misura ritenuta accettabile dalla Procura generale.

La quota di danno addebitabile al Finocchiaro a titolo di responsabilità sussidiaria è, conseguentemente, rideterminata in euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), ferme restando le ulteriori previsioni della sentenza di primo grado in punto di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese.

4. L'appello è, pertanto, accolto limitatamente alla domanda presentata in via subordinata di rideterminazione del danno, nella misura sopra definita; è respinto nel resto.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti

Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello

definitivamente pronunciando, sull'appello iscritto al n. 58811 del registro di segreteria, lo accoglie limitatamente alla domanda presentata in via subordinata di rideterminazione del danno e, per l'effetto, quantifica la quota di danno addebitale in via sussidiaria

all'appellante in euro 5.500/00 (cinquemilacinquecento/00) ferme

restando le ulteriori previsioni della sentenza della Sezione

giurisdizionale per la Lombardia n.75/2021.

Condanna l'appellante soccombente al pagamento, in favore dello

Stato, delle spese processuali che sono liquidate in euro 80,00

(ottanta/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

Igina Maio

Giuseppina Maio

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 06/03/2024

Il dirigente

F.to digitalmente